



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Seduta del 17/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ESERCIZIO 2014

L'anno 2014 addì 17 del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti
CASCIU GERARDO	SI
SPANU BRUNO	SI
COTZA EMANUELE	SI
IBBA MARCO RENATO	SI
SIDDI MARILANDO	SI
FENU CLAUDIA	SI
CORONGIU ALESSANDRA	SI
CABONI ALESSANDRA	SI
CORRIAS ANTONIO	SI
RIZZETTO ALDO TULLIO	SI
MELIS ANTONIO	SI
FENU ROSANNA	SI
SPANU SUSANNA	SI
<i>Totale</i>	Presenti 13

Il Sindaco **CASCIU GERARDO**, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. FAMA' FRANCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ESERCIZIO 2014

VISTA la proposta n. 7/2014 del Sindaco che testualmente recita:

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

ATTESO che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTE le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VISTO il comma 12-quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012, il quale dispone che ai soli fini dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

RILEVATO:

- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che per il 2014 il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai comuni;

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014 che aboliscono l'Imposta Municipale propria per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9a decorrenza dal 1° gennaio 2014 e pre sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, "... provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e succ. modif.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, con il quale il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

VISTA la deliberazione di C.C. n 15 del 26/04/2013 modificata con la deliberazione n. 23 del 28/06/2013 con le quali sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2013:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE classificati in categoria catastale diversa dalla D	0,10 PER CENTO
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (ART. 43 DPR NR. 917/1986)	0,76 PER CENTO
IMMOBILI LOCATI	0,76 PER CENTO

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 che prevede a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

PROPONE

DI CONFERMARE per l'anno 2014, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2013 e in particolare:

- 0,76% come aliquota di base;
- 0,4% aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1, A8 e A9);

DI STABILIRE le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8, A9:

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di legge;

DI PRENDERE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'illustrazione del punto all'ordine del giorno da parte del Sindaco;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm, del Responsabile del Settore Finanziario, in data 15/04/2014;

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 13

- Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2014, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2013 e in particolare:

- 0,76% come aliquota di base;
- 0,4% aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1, A8 e A9);

DI STABILIRE le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8, A9:

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro i termini di legge;

DI PRENDERE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente

- Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CASCIU GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FAMA' FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. _____
dal _____ al _____ per quindici giorni.

IL MESSO COMUNALE
PILLONI ELISA
